

«AUTODICHIARAZIONE» AIUTI DI STATO: ANALISI DELLE SEMPLIFICAZIONI E SPUNTI DI RIFLESSIONE

Mercoledì 16 novembre 2022

Relatore:

Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Soggetti obbligati

Operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime "ombrello", riferito alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Aiuti 3.1: Trattasi della generalità degli aiuti erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica. (es: contributo perequativo, esenzione Irap, ecc...).

Aiuti 3.12: Trattasi di aiuti specifici destinati a coprire i costi fissi non coperti dagli utili e sostenuti nel periodo 01.03.2020-31.12.2021 (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, il destinatario dell'aiuto abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Misura che interessa un numero limitato di imprese.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Esonero dalla presentazione – (già vigente)

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa. In tale ultimo caso, **va presentata la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.**

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Le operazioni straordinarie

Occorre tenere conto della situazione vigente al momento in cui l'aiuto venne percepito. In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del soggetto dante causa e nel riquadro «Rappresentante firmatario della dichiarazione»:

- Il codice carica 1
- il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale società";
- il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale".

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Compilazione semplificata – (Provvedimento Entrate 25.10.2022)

L'impresa unica

La Dichiarazione va presentata per considerare l'insieme degli aiuti di stato percepiti dal gruppo, a tal fine occorre compilare il quadro B. La compilazione ordinaria (quadro A, ecc..) si ritiene dovuta anche qualora la singola società non abbia superato il limite ma ciò sia avvenuto per una delle altre società del gruppo (quest'ultima, sola, sarà tenuta a compilare, anche la sezione «Superamento limiti»). Se tutte le società del gruppo non hanno superato i limiti si ritiene possibile, per tutte, barrare la casella ES.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Compilazione semplificata – (Provvedimento Entrate 25.10.2022)

Nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è inserita la nuova casella "ES" che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. La casella "ES" può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

- *dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;*
- *per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;*
- *l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i **limiti massimi** consentiti di cui alla Sezione 3.1, **pro tempore vigenti**, del medesimo quadro temporaneo.*

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Compilazione semplificata – (Provvedimento Entrate 25.10.2022)

RIMANE L'IMU

Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righe vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.

TUTTAVIA....

L'indicazione nella presente dichiarazione delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta....

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Compilazione semplificata – (Provvedimento Entrate 25.10.2022)

Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni in merito alla compilazione del prospetto Aiuti di Stato contenuto nel modello REDDITI.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Cosa va compilato per la maggior parte dei nostri clienti?
(no splafonamento e no sezione 3.12)

Alternativa 1

- Selezionare casella «ES»
- Compilare il quadro A – Sezione I per le sole esenzioni IMU;
- Compilare il quadro C – elenco comuni, e numero immobili per esenzioni IMU;
- Compilare il quadro RS del modello Redditi 2022.

n.b.= nessuna compilazione della Sez. II del quadro A – «Altri aiuti» - Il sistema non la rende possibile.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Cosa va compilato per la maggior parte dei nostri clienti?

(no splafonamento e no sezione 3.12)

Alternativa 2 – Esonero RS, Modello Redditi 2022

- Frontespizio con dati dichiarante completi dei campi "Forma giuridica" e "Dimensione impresa (vedi istruzioni colonne 12 e 13, rigo RS401 modello redditi)
- Compilare il quadro A - Sezioni I e II (per gli aiuti in cui sono presenti i campi «Settore» e «Codice attività» (campi 5 e 6 del quadro A);
- Compilare il quadro A – Sezione I per le esenzioni IMU;
- Eventuale quadro C – elenco comuni, per l'esenzione IMU;
- Esonero dalla compilazione del quadro RS – Aiuti di stato **per le sole agevolazioni rientranti negli obblighi dichiarativi del modello redditi 2022.**

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Cosa va compilato per la maggior parte dei nostri clienti?

(no splafonamento e no sezione 3.12)

Alternativa 2 – Esonero RS, Modello Redditi 2022

- In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili;
- Nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia fruito dal dichiarante nell'ambito di più settori (generale, agricoltura, pesca), non è possibile avvalersi della predetta facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022. In tal caso, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

**LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS – AIUTI DI STATO - NON ESONERA DALLA
PRESENTAZIONE DELL'AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO**

Termine di presentazione autodichiarazione: 30 novembre 2022.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Definizione Agevolata Degli Avvisi Bonari e Termini di presentazione Autodichiarazione
(Art.5, commi da 1 a 9, del Decreto Legge 41/2021)

Possibilità, per gli aventi diritto e alle condizioni ivi previste, di definizione degli avvisi bonari con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

E' UN AIUTO DI STATO

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021, presentano l' Autodichiarazione entro il termine del 30.11.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Definizione Agevolata Degli Avvisi Bonari e Termini di presentazione

(Art.5, commi da 1 a 9, del Decreto Legge 41/2021)

Nel caso in cui il predetto termine di presentazione dell'autodichiarazione cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 novembre 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione). **Tale seconda Dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva**) e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

Definizione Agevolata Degli Avvisi Bonari e Termini di presentazione

(Art.5, commi da 1 a 9, del Decreto Legge 41/2021)

La seconda Dichiarazione dovrà essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "DICHIARANTE" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima Dichiarazione;
- indicando nella sezione "SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

ANALISI DELL'ADEMPIMENTO

LO SPLAFONAMENTO

- Verificato in base al limite vigente alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti;
- Va compilata la sezione «Superamento limiti» (conteggiando gli interessi);
- **Non si indica il superamento limiti riferito agli «Altri aiuti» di cui alla sez. II del quadro A;**
- Possibilità di «travaso»: ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto;
- Compila eventualmente il quadro D per ogni singola misura agevolativa indicando l'importo delle eccedenze e gli interessi di recupero (colonne 6 e7).

IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.

Legge del 27/07/2000 n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Art.6 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Comma 4

«Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.»

Es: Crediti d'imposta. Conoscibili dall'Amministrazione in quanto precisamente indicati con anno e codice tributo.

IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.18 – Autocertificazione

Comma 2

*«I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, **sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente**, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.»*

IL DIVIETO DI RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI GIÀ IN POSSESSO DELLA P.A.

Legge del 07/08/1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.18 – Autocertificazione

Comma 3

«Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.»

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 1

*«Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i **soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".**»*

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 7

*«A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. **I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.***

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Legge 24.12.2012 n. 234 – Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 52 - Registro nazionale degli aiuti di Stato

Comma 6

«Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo...»

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma1

«Ai fini dei controlli previsti dal presente decreto, **gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati** si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. **Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche** si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale...

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma1

...sono dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui al presente comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.»

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 2

«Agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti ...»

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Art.10 - Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Comma 7

«Il presente articolo si applica anche agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.»

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

Nell'ipotesi in cui, a seguito di inadempimento degli obblighi di registrazione, l'aiuto dovesse rivelarsi illegittimo, non sarà possibile rifarsi sull'ente inadempiente in quanto l'articolo 31-octies, comma 1, del DI 137/2020 ha esonerato dalla responsabilità patrimoniale, conseguente alla mancata registrazione degli aiuti nel periodo 2020/2023, i soggetti che ne sono onerati.....

LA DATA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

Cfr. Istruzioni autodichiarazione, pag.9

I PROFILI SANZIONATORI

Violazioni afferenti alla specifica disciplina sugli aiuti di stato

ALCUNA NORMA PREVEDE DI SANZIONI

Gli aiuti devono infatti essere recuperati, con i relativi interessi, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura n.659/1999 della Commissione Europea

- Restituzione volontaria;
- sottrazione da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

I PROFILI SANZIONATORI

VIOLAZIONI AFFERENTI AL MODELLO REDDITI – QUADRO RS

- Presentazione dichiarazione integrativa;
- Sanzione fissa di euro 250 ex art. 8, c.1, D.Lgs. 471/97 (ravvedibile);

E' DUBBIO L'OSTACOLO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO



??NO SANZIONI??

I PROFILI SANZIONATORI

UN POSSIBILE CONFERMA INDIRECTA

Provvedimento Entrate 18.10.2022 in relazione ad aiuti 2018



- in caso di errore: presentazione integrativa e pagamento relativa sanzione ravvedibile;
- in caso superamento limite: integrativa e, a seconda della tempistica, sanzioni da infedele dichiarazione (90%, ravvedibile) oppure da omesso versamento (30%, ravvedibile)

I profili sanzionatori di natura penale

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex art. 47 DPR 445/2000

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I profili sanzionatori di natura penale

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex art. 47 DPR 445/2000

Art.75 – DPR 445/2000 – Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

I profili sanzionatori di natura penale

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ex art. 47 DPR 445/2000

Art.76 – DPR 445/2000 – Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

....